



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA **CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA**
ADERENTE ALL'ESHA **EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION**

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XI, n. 17 (26 Marzo 2013)

Sommario:

Giornata di richiamo per neodirigenti ANP dopo i primi 200 giorni di servizio

Sicurezza nelle scuole quali luoghi di lavoro. Gestione delle emergenze e reperimento delle risorse

“Le responsabilità del Dirigente scolastico in tema di sicurezza”: sintesi dell'intervento dell'avv. Giuseppe Pennisi

GIORNATA DI RICHIAMO PER NEODIRIGENTI ANP DOPO I PRIMI 200 GIORNI DI SERVIZIO

Si comunica che, come anticipato nei seminari “*Da oggi dirigente: l'agenda dei primi 100 giorni*”, svolti a Cherasco e a Stresa a fine agosto, dopo la giornata del 13 dicembre scorso, si terrà una seconda giornata di richiamo per tutti i neo-dirigenti in servizio in Piemonte in data **8 aprile 2013 presso l'ITC “R.Luxemburg” di Torino, C.so Caio Plinio 6 (fronte stazione Lingotto)**.

L'iniziativa è strettamente riservata ai neo-DS iscritti all'Anp (anche se l'invito è indirizzato a tutti i neo-DS che potranno valutare ancora l'opportunità di associarsi compilando la scheda relativa all'indirizzo http://www.anp.it/filemanager/download/documenti/delega_att.pdf

Questi i temi che verranno trattati:

- 1) Procedura di acquisto delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'obbligo di ricorso a CONSIP
- 2) Incarichi a personale esterno: selezione e negozio giuridico
- 3) Vigilanza sui minori
- 4) Didattica per competenze.

I lavori avranno inizio alle 10.00 e termineranno alle 17.00. Formatore D.S. prof. Carlo Rubinacci.

E' previsto l'esonero dal servizio e verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Il pranzo offerto dall'Anp sarà consumato in loco.

Si tratta di un'altra preziosa occasione per confermare il valore dell'iscrizione all'Anp.

Le adesioni vanno inviate all'indirizzo anppiemonte@virgilio.it entro il 4 aprile 2013.

SICUREZZA NELLE SCUOLE QUALI LUOGHI DI LAVORO GESTIONE DELLE EMERGENZE E REPERIMENTO DELLE RISORSE

A conclusione dell'assemblea sindacale unitaria dei Dirigenti scolastici del Piemonte del 25 marzo 2012, è stato inviato alla dott.ssa Silvana Di Costanzo, Vice Direttore Generale della Direzione Scolastica Generale Regionale MIUR Piemonte e ai membri dell'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza il seguente documento sottoscritto da tutte le sigle sindacali dell'Area V.

In data odierna le scriventi Organizzazioni sindacali dell'AREA V, presenti anche i rappresentanti delle principali associazioni - ANDIS e ASAPI - e i rappresentanti dei sindacati scuola, hanno incontrato oltre 200 dirigenti scolastici della regione. L'Assemblea sindacale unitaria è stata convocata per discutere di sicurezza a scuola anche a seguito della recente notizia che un collega della provincia di Cuneo è stato multato per non aver avviato le procedure previste dalla delibera

regionale del 15 novembre 2012 sulla sorveglianza sanitaria sul consumo di alcool fra i docenti. L'episodio rappresenta infatti solo l'ultimo di una serie di vicende in cui i dirigenti sono stati vittime di sanzioni.

Dal dibattito è emerso che il tema della gestione della sicurezza nelle scuole non sembra essere governato e che gli Enti preposti alla prevenzione e al controllo agiscono in ordine sparso e senza alcun accordo preventivo circa le priorità e le modalità di intervento. Le scuole subiscono, pertanto, l'azione schizofrenica dei vari attori responsabili e spesso con criteri differenti nei diversi territori regionali.

In questo scenario i dirigenti scolastici vengono spesso sanzionati senza poter contare su un sistema di supporto e tutela da parte dell'Amministrazione di appartenenza che non fornisce loro le risorse per gestire il problema, né offre consulenza o formazione e soprattutto non riesce a rappresentare le istanze delle scuole nelle sedi istituzionali.

In particolare occorre evidenziare che se il D.Lgs 81/2008 all'art. 2 lett. b individua nel dirigente scolastico il datore di lavoro nella scuola in quanto dirigente a cui spettano i poteri di gestione, è anche innegabile che lo stesso decreto prevede che il datore di lavoro sia colui che esercita poteri di spesa rispetto alla gestione del problema.

In questo senso occorre ricordare a Codesta Amministrazione che da oltre due anni le scuole non ricevono finanziamenti dedicati, né sono destinatarie di azioni di formazione specifiche in materia di sicurezza mentre le disposizioni si fanno sempre più imperative rispetto agli oneri di formazione degli addetti e di sorveglianza sanitaria.

Questa situazione di pressione ed emergenza continua, dove non è considerato sufficiente il buon governo dei processi interni, la garanzia sulla regolarità dei controlli e della vigilanza, né la segnalazione delle inadempienze agli Enti Proprietari, rischia di sottoporre i dirigenti scolastici a rischi da stress e burn out rispetto ai quali dovrebbero essere essi stessi tutelati in quanto lavoratori.

Fatte queste premesse, chiediamo che Codesta Direzione generale:

1. si faccia promotrice di azioni di sensibilizzazione nei confronti degli Enti preposti alla sicurezza, alla prevenzione e ai controlli per evitare il clima da "caccia alle streghe" che i dirigenti stanno vivendo;
2. si attivi per garantire il confronto e il dialogo fra gli Enti e le Istituzioni coinvolte e coordini un tavolo di lavoro dove siano definite le rispettive sfere di responsabilità e sia previsto il necessario supporto alle scuole;
3. rinnovi e integri l'osservatorio regionale per la sicurezza prevedendo una stabile presenza della rappresentanza dei dirigenti scolastici, dei rappresentanti degli Enti di controllo – VVFF, SPRESAL, INAIL, ARPA – dei rappresentanti dei medici del lavoro e di professionisti di comprovata esperienza come RSPP nelle scuole del territorio piemontese;
4. calendarizzi a breve un incontro con tutte le rappresentanze sindacali dell'area V e delle organizzazioni sindacali della scuola per definire uno scadenario e coinvolga il Superiore Ministero perché assegni al più presto alle scuole della Regione i finanziamenti sulla sicurezza necessari a gestire le nuove emergenze;
5. verifichi la possibilità di interventi legislativi correttivi della normativa vigente, in particolare riguardo alle recenti disposizioni sulle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

In attesa di un riscontro urgente alle richieste formulate porgiamo distinti saluti.

“LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN TEMA DI SICUREZZA”
Sintesi dell'intervento dell'avv. Giuseppe Pennisi

L'Avv. Giuseppe Pennisi, nel suo intervento del 18/03/2012 al liceo Gioberti ha spaziato ampiamente sul tema della sicurezza, rispondendo a molte domande dei convenuti.

Riassumo i principali concetti sottolineati.

Il DS è Dirigente e Datore di lavoro equiparato (D.M. 292/96) e in quanto tale deve valutare i rischi in relazione alla probabilità dell'accadimento (rischi statisticamente rilevanti) e alla gravità dell'evento che potrebbe essere conseguente al rischio. Su questo punto l'uditorio ha rimarcato che il Documento di Indirizzo per la sicurezza negli Istituti Scolastici del Piemonte non riconosce al DS il ruolo di Dirigente, mentre lo riconosce al Collaboratore Vicario e alla DSGA. L'avvocato non concorda con questa interpretazione e sostiene che dirigente è esclusivamente il DS.

Il DS firma il DVR ed è quindi responsabile della valutazione dei rischi. Negli anni sono aumentati i rischi di cui viene chiesta la valutazione da parte degli organi di controllo costringendo il DS a un affanno continuo.

Esistono due categorie di rischi ben distinti, quelli attinenti agli edifici e agli impianti fissi, che competono all'Ente proprietario dell'edificio, e quelli di responsabilità del DS, attinenti alle attrezzature, alle macchine, agli arredi, ai laboratori e in generale al funzionamento.

Per i rischi del primo tipo il DS si deve attivare segnalando il rischio, in modo specifico, all'Ente proprietario e questo è sufficiente. Però se il rischio diventa pericolo imminente, emergenza, non basta la segnalazione, deve mettere in atto azioni preventive. Può per esempio sospendere l'attività scolastica ad horas (non può farlo per più giorni ma soltanto per ore o una giornata, deve farlo di volta in volta).

Il DS ha l'obbligo di tenere nella scuola i seguenti documenti:

- certificato di collaudo statico dell'edificio (validità 4 anni)
- certificato di agibilità (validità 3 anni)
- mappa degli impianti
- verbale di consegna dell'edificio (che è molto importante poiché delimita le parti di edificio di cui farsi carico).

Per esempio è importante capire se la Palestra è stata consegnata alla scuola o meno in relazione alla concessione dell'uso della palestra a terzi. Se la Palestra è stata consegnata alla scuola, il DS sarà comunque anche responsabile di ciò che accade in palestra durante le ore di attività delle società sportive.

La rilevazione di una contravvenzione in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro può essere effettuata in sede ispettiva dall'Organo di vigilanza così come definito dalla lettera b dell' art. 19 e dal comma 1 dell' art 20 del succitato decreto: «personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (...) nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale».

Il Decreto Legislativo n. 758/94 prevede l'obbligo di accompagnare il procedimento sanzionatorio a un provvedimento prescrittivo finalizzato a rimuovere la condizione antiggiuridica e a garantire le condizioni di sicurezza. L'art. 20, primo comma, del D.Lgs. n. 758/94 stabilisce che «Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore una apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi».

In caso di visita ispettiva degli Enti preposti al controllo, al momento dell'arrivo della prescrizione, occorre inviare copia del verbale ricevuto all'Ente Proprietario per gli adempimenti di sua competenza; non sempre gli enti preposti lo inviano. Il verbale riporta l'adempimento da intraprendere per sanare la situazione e il termine entro cui farlo.

Con la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero, la Procura competente provvede all'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona al quale lo stesso è attribuito nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale. Tuttavia il procedimento per la contravvenzione rimane sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve la

comunicazione da parte dell'organo di vigilanza circa l'ottemperanza o meno delle prescrizioni.

Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'Organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

Nei casi di inadempienza alla prescrizione, l'Organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione e il procedimento penale, sino ad allora sospeso, riprende il suo corso. Nel caso contrario, invece, l'Organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'Organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. In questo caso il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione. Viceversa, in caso di mancato pagamento, anche in presenza di adempimento della prescrizione, il procedimento penale, sino ad allora sospeso, riprende il suo corso. Il Decreto 758/94 prevede come procedura di trasformazione della violazione da penale ad amministrativa, in prima battuta l'ottemperanza alla prescrizione, in seconda battuta il pagamento della sanzione pecuniaria che completa il ciclo ed esaurisce il procedimento.

Il contravventore, pur non potendo esercitare il diritto di ricorrere avverso la prescrizione, può avvalersi della facoltà di consultare, tramite il proprio legale, l'Autorità Giudiziaria fino ad arrivare, eventualmente, al dibattimento in tribunale dove potrà produrre le proprie motivazioni e giustificazioni.

IL DS può obblare soltanto la parte relativa alle sue responsabilità, in caso di contenzioso tra DS ed Ente proprietario dell'edificio per le responsabilità è meglio andare in giudizio. Il DS non deve espletare le prescrizioni che non sono di sua competenza.

La sanzione per contestazioni relative al funzionamento e alle responsabilità del DS deve essere pagata dal DS stesso e non dall'amministrazione. L'eventuale sanzione non può essere assicurata poiché la legge non può prevedere l'affrancamento dalla pena con una multa.

Caso spinoso è quello dell'eventuale accertamento e prescrizione avvenuta durante il servizio di un DS e l'arrivo dell'oblazione quando questo DS è stato sostituito da un collega. La responsabilità è attribuita al DS in servizio al momento dell'accertamento, Se questo non vuole pagare, il nuovo DS può pagare con il bilancio della scuola e avviando poi procedura di rivalsa nei confronti del collega. L'ANP ha costituito un apposito fondo di solidarietà il quale interviene in favore dei dirigenti che, per fatto correlato alle funzioni esercitate, subiscano un pregiudizio economico non coperto dalle garanzie assicurative attivate per i soci.

La verifica dell'idoneità delle attrezzature deve essere compito dei docenti e in particolare, nei laboratori, dei Preposti la cui figura è già prevista nel Codice Penale

La responsabilità penale può essere, infatti, del DS, del dirigente e del preposto. E' l'attività che determina la posizione, il coordinamento di persone: la responsabilità penale è in capo a coloro che coordinano altre persone.

Occorre distinguere le figure che, nell'organizzazione, hanno la responsabilità penale da quelle figure di sistema che sono gli addetti prevenzione incendi, che non hanno responsabilità penale.

Tutto il personale ha l'obbligo giuridico di assumersi gli incarichi relativi alla sicurezza, l'unico non obbligato è l'RSPP. L'obbligo del dipendente è connesso alla sua posizione di dipendente, come pure l'obbligo della formazione. In caso di rifiuto alla formazione il DS deve avviare un procedimento disciplinare. La formazione dei docenti è un obbligo ma non può avvenire durante l'orario di servizio né all'interno delle 40 ore, può essere programmata nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

I preposti sono individuati dal DS. Le deleghe ai sostituti del DS sono soltanto un atto interno, possono essere delegate soltanto alcune funzioni, non è possibile la delega di Datore di Lavoro e comunque la responsabilità sarebbe condivisa poiché il delegante è corresponsabile con il delegato. Inoltre non esistendo la funzione della Vice Dirigenza non è possibile tale delega. Il DSGA

appartiene alla categoria direttiva e non dirigenziale, coordina il personale solo in relazione al servizio, quindi è un Preposto.

Per predisporre una casistica delle multe comminate in Piemonte e valutarne l'entità, il Direttivo ANP invita i colleghi a segnalare all'indirizzo anppiemonte@virgilio.it il tipo di prescrizione avuta, l'ordine di scuola e la somma pagata o da pagare. Si assicura il pieno rispetto dell'anonimato, ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati.

Maria Grazia Gillone

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavilal@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it

Il presente **Notiziario** viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti